



Pratica n. **149/2018** Classificazione **9.4 Fascicolo N.112/2018**

Settore 11 - Urbanistica - Edilizia Privata - Attività produttive - Suap e Sue Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.

Dirigente titolare del Settore: Vittorio Foschi

ATTO SINDACALE N. 135 DEL 02/08/2018

OGGETTO

DIVIETO DI VENDITA ALCOLICI NELL'AREA COMPRESA A MARE DELLA FERROVIA DAL VIALE BOCCACCIO AI CONFINI CON IL COMUNE DI RIMINI PER IL PERIODO DAL 03 AGOSTO 2018 AL 10 SETTEMBRE 2018 DALLE ORE 20.00 ALLE ORE 07.00 DEL GIORNO SUCCESSIVO

IL SINDACO

Premesso:

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol hanno assunto, con l'approvazione della Legge n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, la valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che lo ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs n. 267/2000 hanno lo scopo di disciplinare adattamenti o modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali;
- che anche il legislatore nazionale, con l'adozione del D.L. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012, ha richiamato l'attenzione sul consumo di alcol da parte dei minori intervenendo con la proibizione della vendita e somministrazione di tali bevande a chi non ha raggiunto la maggiore età;
- che il fenomeno di consumo non responsabile di alcol sfocia, con sempre maggior frequenza, in episodi di inciviltà che coinvolgono gruppi di persone, fino a favorire situazioni di degrado urbano e sociale;
- che i problemi di vivibilità degli spazi pubblici e di convivenza civile correlati all'assunzione di alcol sono prevalentemente da ricercarsi nella ormai consueta modalità di aggregazione in spazi aperti, anche se in prossimità di esercizi commerciali, specialmente nel periodo estivo.

Considerato che in data 13.07.2018, il Questore della Provincia di Rimini ai sensi dell'art. 100, primo comma del TULPS, ha proceduto a notificare i provvedimenti di sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di alcuni esercizi, ubicati nella zona Marano antistanti i P.li Vittorini e Neruda per complessivi 15 giorni.

Ritenuto pertanto di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

Visto l'art. 54 del D.lgs 267/2000 ed il decreto del Ministero degli Interni del 05 agosto 2008 che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità e a determinare lo scadimento della qualità urbana;



Visto l'art. 7 e l'art. 8 del Regolamento di Polizia urbana approvato con atto C.C. n. 16 del 19.05.2016;

ORDINA

- 1) Ai titolari o gestori di attività commerciali in sede fissa e di attività commerciali alimentari su aree pubbliche site nell'area compresa a mare della ferrovia dal Viale Boccaccio ai confini con il Comune di Rimini **di non vendere**, per asporto o consumo sul posto, o cedere a terzi, a qualsiasi titolo, bevande alcoliche **dalle ore 20.00 alle ore 07.00** del giorno successivo per il periodo **dal 03 agosto 2018 al 10 settembre 2018**;
- 2) Tale divieto di vendita o cessione a terzi per asporto di bevande alcoliche è esteso anche ai titolari o gestori di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande compresi quelli in area demaniale; è invece consentita la somministrazione per il consumo immediato sul posto a condizione che ciò avvenga all'interno dei locali autorizzati;
- 3) I divieti di cui al punto 1 e 2, salvo ove diversamente specificato, sono riferiti a tutte le miscele alcoliche di qualsiasi gradazione e/o contenuti alcolici anche in quantità limitata;
- 4) Ai titolari o gestori delle attività indicate ai punti 1 e 2 è fatto obbligo di informare i propri avventori o clienti della presente ordinanza mediante affissione, nella parte aperta al pubblico dei rispettivi locali, dell'avviso relativo alla propria tipologia commerciale;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Rimini;
- Al Sig. Questore di Rimini;
- Al Comando Compagnia dei Carabinieri di Riccione;
- Al Comando Stazione dei Carabinieri di Riccione;
- Al Comando sottosezione della Polizia Stradale di Riccione;
- Al Comando provinciale della Guardia di Finanza;
- Al Comando del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale;
- Agli agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza;
- Al posto di Polizia estiva presso il Comando Polizia Municipale di Riccione.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa di euro 400,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso al TAR dell'Emilia Romagna, entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs 104/2010;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199



Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Dirigenti / Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

Servizio Polizia Commerciale, Informazioni e Notifiche

Servizio Attività Produttive e S.U.A.P.

Il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il Sindaco
TOSI RENATA
(Documento Firmato Digitalmente)